



TRIBUNALE DI TARANTO

II sezione civile

Il G.U. esaminati gli atti del proc. n. ===/XVI R.G. e sciogliendo la riserva;

ritenuto:

- che le parti ben possano pervenire ad un accordo conciliativo, tenuto conto dei benefici dello stesso, a fronte dell'alea insita negli eventuali successivi gradi del giudizio, del tempo trascorso dall'esecuzione del sequestro giudiziario in favore della attrice (che dovrebbe responsabilmente portare ad una definizione della questione) e della possibilità, allo stato odierno degli atti e delle risultanze della c.t.u., di raggiungere un risultato conveniente per tutte le parti;

pertanto, prima di decidere sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u., e quindi prima di ritenere chiusa l'istruttoria, di proporre alle parti la seguente proposta *ex art. 185 bis c.p.c.*, salva la facoltà delle parti di svilupparla ulteriormente ed autonomamente;

“1.risoluzione dei contratti in essere.

2.restituzione dell'impianto e dei beni in sequestro alla parte attrice.

3.condanna della parte convenuta al pagamento in favore della somma di euro 90.000,00, anche mediante rateazione da concordare.

4.Rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio.

5.Rinuncia di tutte le domande, anche riconvenzionali.

6.spese compensate, anche di custodia.”

nonché di invitare le parti ad esprimersi sulla proposta 15 giorni prima dell'udienza di rinvio, con nota scritta;

considerato che, nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia disponibile ad aderire all'accordo, ne dovrà essere esposto a verbale il motivo in modo specifico, in modo da consentire al giudice di regolare, con la sentenza, le posizioni delle parti secondo giustizia (che potrebbero

equivalere a sanzionare la irragionevolezza del rifiuto ed il pregiudizievole disinteresse del rifiuto, traendone le debite conclusioni a mente dell'art. 91, comma I, seconda parte (*"..se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c."*) e a mente dell'art. 96, comma III, c.p.c;

rilevato, ancora, di avvertire le parti che la proposta del giudice che segue (e che fa parte integrante della presente ordinanza) è permeata da un contenuto di equità e che oltre a ciò l'esito dell'ulteriore corso della causa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo sulla base della proposta *ex art. 185* bisc.p.c., di cui in motivazione, entro il II.XII.XX.

RINVIA all'udienza del X.I.XXI per quanto di ragione.

Taranto, X.IX.XX.

Il G.U.
YYYYY